



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 40/15**

*(Proc. Disc. P.A. 56/15)*

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 20 del mese di ottobre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Avv. Paolo Clarizia** – componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Romano Troiani** (Tessera F.I.S.E n. 009747/G)

#### **Premesso che**

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio ex art. 63 comma 4 del Regolamento di Giustizia, depositato in data 6 agosto 2015 con allegata produzione documentale, il signor Romano Troiani è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia;

- in particolare, dalla segnalazione in data 21 aprile 2015, emergerebbe che il tesserato Romano Troiani, che ha spontaneamente e gratuitamente accettato di custodire per un breve periodo all'interno del centro ippico dal medesimo gestito, materiale di selleria di proprietà dell'istruttore Gian Flavio Galli, alla richiesta di restituzione da parte del proprietario, opponendo il furto di detti beni – peraltro mai denunciato all'Autorità o all'Assicurazione - non avrebbe riconsegnato il materiale al signor Gian



Flavio Galli; materiale che, almeno in parte, sarebbe stato ritrovato presso altro diverso Circolo Ippico al quale l'incolpato avrebbe ceduto tali beni;

. peraltro, secondo la ricostruzione della Procura Federale, emergerebbe altresì che l'incolpato avrebbe tentato di vendere parte del suddetto materiale di proprietà del signor Galli all'istruttrice federale Lorenza De Pascale ed infine di averlo effettivamente ceduto al signor Massimo Giannini;

- in data 22 settembre 2015, all'esito del deferimento dell'incolpato Romano Troiani, quest'ultimo ha convenuto con il Procuratore Federale, ai sensi di cui all'articolo 46 del Regolamento di Giustizia, l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), ex articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia, e la sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per 3 (tre) mesi, ex articolo 6 lettera f) R.G.;

- in data 29 settembre 2015 la Procura Generale dello Sport nulla ha osservato in merito al suddetto patteggiamento;

- visto l'art. 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 20 ottobre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- all'udienza del 20 ottobre 2015 è stato dato atto dell'esistenza di un patteggiamento, al quale nulla ha osservato la Procura Generale dello Sport (di fatto quindi aderendo al patteggiamento), e a tal fine si è insistito affinché il Tribunale aderisse al patteggiamento;

#### **Rilevato che**

- questo Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle Parti;

- questo Tribunale ritiene congrua la sanzione indicata dalle parti nel patteggiamento, secondo il quale le stesse hanno convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del Regolamento di Giustizia,



l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), ex articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia, e la sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per 3 (tre) mesi, ex articolo 6 lettera f) R.G.;

- preso atto che nulla osta per la Procura Generale dello Sport del CONI,

**P. O. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1.1, 6 e 46 del Regolamento di Giustizia nonché l'articolo 10 dello Statuto Federale;

***tenuto conto***

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Romano Troiani;

**applica**

al signor **Romano Troiani**, in epigrafe generalizzato, **l'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) e la sospensione per mesi 3 (tre)** da ogni carica e incarico federale e sociale, e per l'effetto dichiara efficace l'accordo ex articolo 46 del Regolamento di Giustizia, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 ottobre 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to Avv. Paolo Clarizia



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica